



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

UFFICIO II

03 APR. 2017

Prot. N. 61984

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi
pubblici

LORO SEDI

OGGETTO: Adempimenti ex art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti". Predisposizione del Bollettino 2016, contenente i redditi riferiti all'anno di imposta 2015.

È noto che la legge 5 luglio 1982, n. 441, ha introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico presso Enti, Istituti e Società. Sulla questione, si segnala che questo Dipartimento aveva già fornito apposite indicazioni (cfr. Circolare n. 28 del 25 novembre 2014), al fine della corretta applicazione della richiamata normativa, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 12 della legge stessa n. 441/1982.

Al riguardo, occorre preliminarmente rammentare che sulla materia in questione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la nota prot. DICA 001487 P-4.8.1.11 del 30 gennaio 2013, ha fornito elementi circa il perimetro di applicazione delle disposizioni in argomento, prevedendo alcune fattispecie soggettive di inclusione ovvero di esclusione dalla richiamata normativa. Sul punto si segnala che per eventuali approfondimenti in materia, oltre che per l'acquisizione della relativa documentazione, comprese le circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la modulistica che gli Enti devono utilizzare, è possibile consultare il sito internet del Governo, al seguente indirizzo:
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/pubblicita_patrimoniale/index.html.

In proposito, appare utile evidenziare che negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Ciò detto, si precisa che i titolari di cariche direttive delle pubbliche amministrazioni interessate devono adempiere puntualmente agli adempimenti della normativa in parola e, pertanto, devono inoltrare i moduli patrimoniali A o B e copia delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo al seguente indirizzo di posta certificata: segreteria.dica@mailbox.governo.it.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare gli enti, istituti e società affinché i titolari delle cariche direttive, rientranti nelle fattispecie di cui al sopra indicato articolo 12, della legge n. 441/1982, provvedano, relativamente alla situazione patrimoniale e reddituale dell'anno di imposta 2015, alla puntuale attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in riferimento.

Con l'occasione, sempre con riguardo agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, appare utile richiamare anche le disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

In particolare, l'articolo 14 del predetto decreto legislativo n. 33/2013, avente ad oggetto *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”* prevede, al comma 2, tra l'altro che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati¹, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o

¹ Tra i dati da pubblicare sono ricompresi anche quelli di cui al comma 1, lett. f), dell'articolo 14 e precisamente *“le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7”*.

dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Sul punto, si soggiunge infine che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 ha emanato apposite Linee guida sull'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016), con le quali vengono fornite indicazioni e chiarimenti sull'attuazione delle misure di trasparenza che sono riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.

Da ultimo, al fine di assicurare la piena operatività della normativa in esame, si invitano le SS.LL. di voler evidenziare nei propri verbali di aver ottemperato a quanto precede.

Il Ragioniere Generale dello Stato



